

Parti

Ricorrenti: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa (C-343/18)

Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)

Dispositivo

- 1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno l'obbligo di imporre il pagamento di tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento.
- 2) L'articolo 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004.

⁽¹⁾ GU C 240 del 9.7.2018.
GU C 268 del 30.7.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-290/18) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Flora e fauna selvatiche – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4 – Allegati I e II – Siti di importanza comunitaria – Mancata designazione – Zone speciali di conservazione – Misure necessarie – Mancata adozione)

(2019/C 383/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Reis Silva, H. Almeida, A. Pimenta e P. Barros da Costa, agenti)

Dispositivo

- 1) Non avendo designato quali zone speciali di conservazione 61 siti di importanza comunitaria, riconosciuti dalla Commissione europea nella decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, e nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla data di adozione di tali decisioni, e, non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che

siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle specie dell'allegato II di tale direttiva presenti in tali siti di importanza comunitaria, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove - Slovacchia) – TE/Pohotovosť s.r.o.

(Causa C-331/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3 – Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede l'obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese)

(2019/C 383/26)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: TE

Convenuta: Pohotovosť s.r.o.

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l'ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.
- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all'interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.